

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1416 del 23/03/2021
Oggetto	Società CMP SRL in Comune di Bondeno Via Ragazzi, 39 - Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica sostanziale dell'attività di COSTRUZIONI E MONTAGGIO DI CARPENTERIA PER CONTOPROPRIO E TERZI, MONTAGGIO IMPIANTI E TUBAZIONI autorizzata con atto di AUA n. 3830 del 13/06/2014 adottato dalla Provincia di Ferrara
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1442 del 23/03/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno ventitre MARZO 2021 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc n. 448/2021/CP/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Società **CMP SRL** con sede legale in Comune di Milano, Via Fontana, 25 – CF 01537970384 – ed impianto in Comune di Bondeno Via Ragazzi, 39 - Protocollo istanza del SUAP Comune di Bondeno n. 39993 del 18/12/2020. Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica sostanziale dell'attività di **COSTRUZIONI E MONTAGGIO DI CARPENTERIA PER CONTO PROPRIO E TERZI, MONTAGGIO IMPIANTI E TUBAZIONI** autorizzata con atto di AUA n. 3830 del 13/06/2014 adottato dalla Provincia di Ferrara.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 17/12/2020 trasmessa dallo SUAP del Comune di Bondeno e assunta al P.G. di Arpae Ferrara in data 23/12/2020 con il n. PG/2020/187420 presentata al SUAP Comune di Bondeno in data 17/12/2020 dalla Società **CMP SRL** dalla Sig. Nezmi Cara in qualità di Consigliere, con sede legale in Comune di Milano, Via Fontana, 25 – CF 01537970384 – ed impianto in Comune di Bondeno Via Ragazzi, 39, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica sostanziale dell'attività di **COSTRUZIONI E MONTAGGIO DI CARPENTERIA PER CONTO PROPRIO E TERZI, MONTAGGIO IMPIANTI E TUBAZIONI** autorizzata con atto di AUA n. 3830 del 13/06/2014 adottato dalla Provincia di Ferrara, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per la modifica sostanziale dell'attività, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, con modifica della matrice ambientale emissioni in atmosfera e più precisamente:
 - modifica non sostanziale all'emissione **E1**, derivante dalle operazioni di saldatura, per la quale è prevista la chiusura di una delle proboscidi mobili di aspirazione;
 - modifica sostanziale dell'emissione **E2**, attualmente derivante dal banco di taglio al plasma ma che verrà collegata a un nuovo banco per il taglio al laser.
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile

2012, n° 35”, e in particolare l’art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);

- Visto l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Visti
 - Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
 - L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - L.R. n. 5/06;
 - L.R. 21/2012;
 - L. 447/95
- Visti, altresì:
 - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 - la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
 - la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
 - la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore il titolo abilitativo in materia ambientale di seguito indicato:

- Autorizzazione Unica Ambientale atto n. 3830 del 13/06/2014 adottato dalla Provincia di Ferrara;
- Preso atto che le modifiche richieste nella suddetta istanza consistono in:
 - chiusura di una delle proboscidi mobili di aspirazione collegata all'emissione **E1**;
 - cambio dell'attività che genera l'emissione **E2**.
- Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale contenute nell'atto su citato, non oggetto di modifica, che vengono riportate integralmente nel presente atto, adeguandole qualora le prescrizioni una tantum, siano già state ottemperate;
- Dato atto che con il presente provvedimento, viene sostituito, dalla data di rilascio, il titolo abilitativo in materia ambientale sopra citato;
- vista l'Autorizzazione Unica Ambientale atto n. 3830 del 13/06/2014 adottato dalla Provincia di Ferrara;
- vista la dichiarazione di invarianza della Società in oggetto rispetto alle matrici ambientali scarichi idrici e impatto acustico;
- vista la relazione tecnica con prescrizioni di Arpae – Servizio Territoriale con valutazione favorevole, in merito alle emissioni in atmosfera PG/2021/9311 del 21/01/2021;
- visto il parere favorevole con prescrizioni del Comune di Bondeno in merito all'impatto acustico e all'aspetto urbanistico e sanitario delle emissioni in atmosfera, assunto al PG di Arpae in data 09/03/2021 con il n PG/2021/37493;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;

- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14/10/2019;
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo dell'Autorizzazione Unica Ambientale, di cui al D.P.R. 59/13, è la Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'incarico di funzione "AUA ed Autorizzazioni settoriali".

A D O T T A

L'Autorizzazione Unica Ambientale da rilasciare da parte dello SUAP Comune di Ferrara alla Società **CMP SRL** nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Milano, Via Fontana, 25 – CF 01537970384 – ed impianto in Comune di Bondeno Via Ragazzi, 39, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica sostanziale dell'attività di **COSTRUZIONI E MONTAGGIO DI CARPENTERIA PER CONTO PROPRIO E TERZI, MONTAGGIO IMPIANTI E TUBAZIONI** autorizzata con atto di AUA n. 3830 del 13/06/2014 adottato dalla Provincia di Ferrara.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico autorizzato nella pubblica fognatura di via C. Ragazzi nel Comune di Bondeno di acque reflue

assimilabili alle domestiche (Classe A del Regolamento del Servizio Idrico Integrato) è quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “A” – rete fognaria.

2. E' vietato lo scarico in siti diversi da quelli autorizzati.
3. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura.
4. Il Legale Rappresentante della ditta per la tariffa di fognatura e depurazione – art. 37 Regolamento ATO – di acque reflue industriali e domestiche assimilate alle domestiche deve inoltrare entro il 31 gennaio di ogni anno i dati relativi a quantità e qualità delle acque scaricate in pubblica fognatura nell'anno solare precedente.

Si precisa che:

Al personale dipendente di Hera S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura e all'Autorità competente per il controllo è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievi di campioni, con le modalità definite nel Regolamento idrico integrato.

La Società in oggetto dovrà altresì rispettare tutte le disposizioni contenute nelle norme di legge ed nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Agenzia per i Servizi Pubblici della Provincia di Ferrara con delibera di Assemblea n. 7 del 17.03.2009.

In caso di danno o rotture ai manufatti, si fa obbligo al Legale Rappresentante di comunicare tempestivamente, entro e non oltre le 24 ore, al Servizio Impianti fognari Depurativi di Hera S.p.A. Distretto di Ferrara, che non risponde dei danni derivanti o connessi al mal funzionamento della rete fognaria.

La società Hera S.p.A. non risponderà altresì dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della fognatura pubblica e pertanto la ditta dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti.

Le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad Hera S.p.A. – Distretto di Ferrara.

Le opere fognarie devono essere eseguite, sia per tecnica costruttiva che per materiali impiegati, in modo tale che risulti impedita qualsiasi fuoriuscita di liquami ed esalazioni maleodoranti.

La Società in oggetto deve osservare tutte le disposizioni che verranno impartite da HERA S.p.A. Struttura Operativa Territoriale di Ferrara e dai suoi incaricati in relazione ai suddetti scarichi autorizzati.

Il Legale Rappresentante della ditta per la tariffa di fognatura e depurazione – art. 37 Regolamento ATO – di acque reflue industriali e domestiche assimilate alle domestiche deve inoltrare entro il 31 gennaio di ogni anno i dati relativi a quantità e qualità delle acque scaricate in pubblica fognatura nell’anno solare precedente.

Nel caso lo stabilimento non sia allacciato al servizio acquedotto, la ditta dovrà richiedere l’allacciamento idrico.

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrate sotto la voce allegato “B”, denominate **E1 ed E2**;
2. Le emissioni autorizzate sono ammesse nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	E1 saldatura di acciaio inox	E2 taglio laser (modificata)
Portata (Nm ³ /h)	4.500	3.600
Durata (h/giorno)	4	4
Altezza minima (m)	10	10
Inquinanti (mg/Nm ³)		
Materiale particellare	5	10
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	5
Monossido di carbonio CO	10	5
Cromo (VI) ed i suoi composti (espressi come Cr)	1	1
Nichel ed i suoi composti (espressi come Ni)	1	1
Manganese ed i suoi composti (espressi come Mn)	1	1
Sistema di abbattimento	filtro a tasche	filtro a maniche

La Ditta dovrà eseguire autocontrolli alle emissioni **E1 ed E2** con frequenza almeno **annuale**.

3. l’azienda, al fine di non recare alcun nocumento, dovrà adottare tutti i sistemi e le tecnologie atte al contenimento delle emissioni di qualsiasi natura, entro i limiti previsti dalla vigente normativa;
4. l’altezza minima dei camini dovrà essere più alta di almeno 40 centimetri del colmo del tetto e di

qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 8 metri;

5. per quanto riguarda l'emissione modificata **E2**:

5.1. la data di attivazione (prove funzionali, collaudo e messa a punto) della emissione **E2**, deve essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo alla al **Comune di Bondeno e ad Arpae**:

5.2. entro un termine massimo di 30 giorni dalla data indicata al precedente punto, l'emissione **E2** deve essere **messa a regime**;

5.3. dalla data di messa a regime della emissione **E2**, ed **entro 10 giorni** dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare **almeno tre controlli** sulla emissione in tre giorni distinti e precisamente: un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli al **Comune di Bondeno e ad Arpae**;

6. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data a messa a regime. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;

7. I metodi di campionamento ed analisi dono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;

8. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "**C**".

9. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza e per gli SME (sistemi automatici fissi a camino gestiti dalla Ditta) per i quali l'Incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli , o nel caso degli SME, dai dati forniti dal gestore dell'impianto (Ditta)

10. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili.
11. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae **entro 24 ore** dall'accertamento.
12. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale.
13. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'Arpae che dispongono i provvedimenti necessari;

C) IMPATTO ACUSTICO

La Ditta dovrà rispettare le seguenti prescrizioni e condizioni:

1. Organizzare le attività in modo idoneo ad evitare, per quanto possibile, l'apertura dei portoni durante le lavorazioni, anche allo scopo di attenuare la possibile presenza di componenti impulsive;
2. Programmare la manutenzione periodica delle diverse attrezzature/macchine operatrici, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni dovute all'usura;
3. Esercitare tutte le attività lavorative (fasi di produzione e fasi di carico/scarico) nel solo periodo diurno (dalle ore 6.00 alle ore 22.00);
4. Revisionare la Valutazione di Impatto Acustico nel caso di:
 - introduzione e/o sostituzione di impianti ed apparecchiature rumorose diverse da quelle ivi valutate (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose);
 - variazione dell'attuale organizzazione delle attività;

- variazione delle caratteristiche acustiche dei locali.

Il presente atto sostituisce, dalla data di rilascio da parte dello SUAP Comune di Bondeno, l'atto di Autorizzazione Unica Ambientale n. 3830 del 13/06/2014 adottato dalla Provincia di Ferrara.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad Arpae, tramite SUAP, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il rinnovo della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP Comune di Bondeno una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio da parte dello SUAP Comune di Bondeno.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP Comune di Bondeno e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP Comune di Bondeno che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara ed ad Hera SpA.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP Comune di Bondeno.

firmato digitalmente

Responsabile del Servizio

Dott.ssa Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.